

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 31 ottobre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»), e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa»), sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1955, n. 950.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Perugia Pag. 3828

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 951.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Roma Pag. 3829

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 952.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Milano Pag. 3830

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 953.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Ferrara Pag. 3832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 954.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orien-
tale di Napoli Pag. 3832

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 955.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Cagliari Pag. 3833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 956.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bologna Pag. 3834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 957.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di
magistero di Catania Pag. 3835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 958.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bari Pag. 3833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 959.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Catania Pag. 3839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 960.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Torino Pag. 3839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1955, n. 961.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Bologna Pag. 3840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola
e di consumo fra agricoltori, lavoratori braccianti, arti-
giani, della zona di Sprete, con sede in Guidonia Pag. 3841

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società
cooperativa di lavoro Compagnia del traffico fra reduci e
combattenti « Sant'Efisio », con sede in Cagliari Pag. 3841

Avviso di rettifica Pag. 3841

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza delle cattedre
di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale
presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e natu-
rali della Università di Perugia Pag. 3841

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura Pag. 3841

Ministero del tesoro: Media dei cambi . Pag. 3841

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1^a classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria Pag. 3842

Prefettura di Cagliari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari . Pag. 3842

Prefettura di Ferrara: Esito del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara Pag. 3842

Prefettura di Trieste: Graduatoria del concorso ad un posto di assistente in soprannumero presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste . Pag. 3842

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 31 OTTOBRE 1955:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1955, n. 962.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

Supplemento n. 2.

LEGGE 24 ottobre 1955, n. 963.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 964.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 965.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 966.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Supplemento n. 3.

LEGGE 18 ottobre 1955, n. 967.

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 968.

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 969.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Supplemento n. 4.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 970.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 971.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 972.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

Supplemento n. 5.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 973.

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 974.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

LEGGE 31 ottobre 1955, n. 975.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 31 OTTOBRE 1955:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

(3890)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Genova.

(3893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 settembre 1955, n. 950.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con i regi decreti 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239; 24 ottobre 1942, n. 1651; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768; 11 marzo 1953, n. 457; 6 ottobre 1953, n. 1110; 14 settembre 1954, n. 1009; 26 ottobre 1954, n. 1203; 4 febbraio 1955, n. 117 e 27 luglio 1955, n. 803;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

- 14) Etnologia;
- 15) Fisiologia vegetale;
- 16) Patologia vegetale;
- 17) Scienze dell'alimentazione;
- 18) Biochimica applicata.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

- 10) Etnologia;
- 11) Patologia generale;
- 12) Parassitologia;
- 13) Fisiologia vegetale;
- 14) Patologia vegetale;
- 15) Scienza dell'alimentazione;
- 16) Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 951.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350; e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ot-

bre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232; 12 febbraio 1955, n. 34; 30 giugno 1955, n. 694 e 19 luglio 1955, n. 760;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 82, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica industriale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 83. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici comune con la laurea in chimica e in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Istituzioni di matematiche (biennale);
- 2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
- 3) Chimica organica (biennale);
- 4) Chimica analitica;
- 5) Fisica sperimentale (biennale);
- 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
- 7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
- 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
- 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
- 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
- 11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Triennio di studi di applicazione

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Chimica fisica (biennale);
- 2) Fisica tecnica;
- 3) Chimica industriale (biennale);
- 4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
- 5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
- 6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);

- 7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
 8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Analisi matematica (algebraica ed infinitesimale) (biennale);
 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
 4) Fisica superiore;
 5) Elettrotecnica;
 6) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
 7) Chimica agraria;
 8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
 9) Chimica organica industriale;
 10) Elettrochimica;
 11) Chimica applicata;
 12) Siderurgia e metallurgia;
 13) Scienza dei metalli;
 14) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica », di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematica » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali:

- 1) Chimica industriale (biennale);
 2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
 3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
 4) Fisica tecnica;
 5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale).

L'esame di fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale.

Art. 84. — Norme comuni per le lauree in chimica ed in chimica industriale.

Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di: se non si è superato l'esame di:

Chimica analitica	Chimica generale ed inorganica I
Chimica generale ed inorganica II	Chimica generale ed inorganica I
Chimica organica I	Chimica generale ed inorganica I
Chimica organica II	Chimica organica I
Elettrochimica	Chimica fisica I
Esercitazioni di analisi chimica applicata	Esercitazioni di analisi chimica quantitativa
Esercitazioni di analisi chimica qualitativa	Esercitazioni di preparazioni chimiche (I anno)
Esercitazioni di preparazioni chimiche (IV anno)	Esercizi di chimica organica e di analisi organica
Farmacologia	Esercizi di analisi chimica quantitativa
Fisica sperimentale II	Chimica biologica, fisiologia generale
Istituzioni di matematiche II	Fisica sperimentale I
Mineralogia	Istituzioni di matematiche I
Scienza dell'alimentazione	Chimica generale ed inorganica I
	Chimica bromatologica

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 21 settembre 1955, n. 952.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 1° giugno 1939, n. 872; e con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219; 16 febbraio 1955, n. 136; 21 giugno 1955, n. 560 e 30 giugno 1955, n. 693;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 118 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola speciale per ortottiste.

Scuola per ortottiste

Art. 119. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per ortottiste.

La scuola per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica della Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste.

Art. 120. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni.

Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni di sana costituzione rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 121. — Chi aspira ad ottenere la iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della scuola.

Art. 122. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina, dal direttore della scuola e da un terzo membro designato dal rettore della Università.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto.

Art. 123. — L'anno accademico ha inizio il 1° dicembre e termina il 30 giugno di ogni anno.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano;
- 2) titolo di studi medi superiori in originale;
- 3) tre fotografie di cui una autenticata;
- 4) quietanza del pagamento delle tasse;
- 5) foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'Economato dell'Università.

Art. 124. — Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica della Università di Milano.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 125. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

- 1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
- 2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
- 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;
- 4) Ortottica.

2° anno:

- 1) Ortottica;
- 2) Elementi di patologia generale;
- 3) Nozioni di infermieristica oculare.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica.

Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica.

Art. 126. — Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra.

Art. 127. — Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 128. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 129. — L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno, senz'altro, escluse da ulteriori prove.

Art. 130. — Le tasse e sopratasse per la scuola sono le seguenti:

tassa annuale di iscrizione . . .	L. 10.000
sopratassa annuale di esame	» 5.000

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 83. — CARLO MAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 953.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1° ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470; 5 settembre 1942, numero 1266 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964; 25 luglio 1952, n. 1207; 10 febbraio 1953, n. 377; 8 febbraio 1954, n. 402 e 19 luglio 1955, n. 778;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;

Veduta la legge 20 ottobre 1954, n. 1034;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Agli articoli 25 e 26 sono aggiunte le seguenti disposizioni concernenti il terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia. Sono inoltre inclusi nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in farmacia.

Art. 25. — Dopo il terzo comma è aggiunto:

Terzo biennio:

14) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);

15) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);

16) Clinica pediatrica;

17) Clinica ostetrica e ginecologica;

18) Igiene;

19) Medicina legale e delle assicurazioni;

20) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);

21) Clinica dermosifilopatica (semestrale);

22) Clinica oculistica (semestrale);

23) Clinica odontoiatrica (semestrale);

24) Radiologia (semestrale).

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

12) Psicologia.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno ed al quinto anno, lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del quarto anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del sesto anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

8) Scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 954.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001, modificato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459 e con decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 1310; 12 maggio 1953, n. 548; 25 agosto 1953, n. 786 e 2 marzo 1954, n. 182;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — All'elenco degli insegnamenti che si impartiscono nell'Istituto sono aggiunti i seguenti:

« Lingua germanica del nord;
Ebraico ».

Art. 5. — La denominazione del « Gruppo Oriente musulmano » è mutata in quella di « Gruppo vicino Oriente ».

Art. 6. — *Corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali.*

Il secondo gruppo del corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali è denominato, in conformità all'art. 5, « Gruppo vicino Oriente ».

Agli insegnamenti complementari della Sezione « arabo » del Gruppo « vicino Oriente » è aggiunto quello di « ebraico ».

Corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee Gruppo « Europa occidentale ».

Agli insegnamenti fondamentali delle Sezioni del Gruppo « Europa occidentale » è aggiunto, al n. 2 dei rispettivi elenchi, quello, biennale, di « portoghese ».

Al n. 1 dell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Sezione terza è aggiunto l'insegnamento quadriennale di « portoghese » e al n. 2 anche l'insegnamento biennale di « spagnolo ».

Agli insegnamenti complementari delle Sezioni seconda e quarta del Gruppo « Europa occidentale » relativo al corso di laurea in « lingue, letterature ed istituzioni europee » è aggiunto quello di « una lingua germanica del nord »; dall'elenco degli insegnamenti complementari della terza Sezione è soppresso l'insegnamento di « portoghese ».

Corso di laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali.

Al n. 2 dell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingua, letteratura ed istituzioni italiane per orientali è aggiunto l'insegnamento di « portoghese ».

Corso di laurea in scienze coloniali.

Al n. 18 dell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze coloniali è aggiunto quello di « portoghese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 955.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137 e 15 luglio 1955, n. 759;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 103, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 104. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia generale, con sede presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 105. — La durata dei corsi è di cinque anni.

Art. 106. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque l'accettazione verrà fatta in base a concorso interno per esami.

Art. 107. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno inoltre l'obbligo di frequenza nelle corsie della clinica ed in sala operatoria, svolgendo una reale attività pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Art. 108. — Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.

Art. 109. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

- 1) Anatomia chirurgica (biennale).
- 2) Fisiopatologia chirurgica (biennale).

- 3) Anatomia patologica (biennale).
- 4) Semeiotica chirurgica (biennale).
- 5) Patologia chirurgica (quadriennale).
- 6) Medicina operatoria (biennale).
- 7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale).
- 8) Clinica chirurgica generale (quinquennale).
- 9) Esami di laboratorio (annuale).
- 10) Chirurgia d'urgenza (annuale).
- 11) Chirurgia di guerra (annuale).
- 12) Neuropatologia chirurgica (annuale).
- 13) Chirurgia del sistema nervoso (annuale).
- 14) Traumatologia ed ortopedia (biennale).
- 15) Otorinolaringoiatria (annuale).
- 16) Endoscopia (annuale).
- 17) Radiologia (biennale).
- 18) Ginecologia (annuale).
- 19) Medicina legale applicata alla chirurgia (annuale).
- 20) Nozioni d'anestesia (annuale).

Art. 110. — La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso è la seguente:

1° anno:

- Anatomia chirurgica (biennale 1°).
- Semeiotica chirurgica (biennale 1°).
- Patologia chirurgica (quadriennale 1°).
- Clinica chirurgica generale (quinquennale 1°).
- Esami di laboratorio (annuale).
- Otorinolaringoiatria (annuale).
- Endoscopia (annuale).
- Nozioni d'anestesia (annuale).

2° anno:

- Anatomia chirurgica (biennale 2°).
- Fisiopatologia chirurgica (biennale 1°).
- Semeiotica chirurgica (biennale 2°).
- Patologia chirurgica (quadriennale 2°).
- Clinica chirurgica generale (quinquennale 2°).
- Chirurgia d'urgenza (annuale).
- Radiologia (biennale 1°).
- Ginecologia (annuale).

3° anno:

- Fisiopatologia chirurgica (biennale 2°).
- Anatomia patologica (biennale 1°).
- Patologia chirurgica (quadriennale 3°).
- Medicina operatoria (biennale 1°).
- Clinica chirurgica generale (quinquennale 3°).
- Chirurgia di guerra (annuale).
- Radiologia (biennale 2°).
- Medicina legale applicata alla chirurgia (annuale).

4° anno:

- Anatomia patologica (biennale 2°).
- Patologia chirurgica (quadriennale 4°).
- Medicina operatoria (biennale 2°).
- Clinica chirurgica generale (quinquennale 4°).
- Neuropatologia chirurgica (annuale).
- Traumatologia ed ortopedia (biennale 1°).

5° anno:

- Trattamento pre e post-operatorio (annuale).
- Clinica chirurgica generale (quinquennale 5°).
- Chirurgia del sistema nervoso (annuale).
- Traumatologia ed ortopedia (biennale 2°).

Art. 115. — L'ordine degli esami è il seguente:

- al termine del primo anno:
- esami di laboratorio;
- otorinolaringoiatria;
- endoscopia;
- nozioni d'anestesia;

al termine del secondo anno:

- anatomia chirurgica;
- semeiotica chirurgica;
- chirurgia d'urgenza;
- ginecologia;

al termine del terzo anno:

- fisiopatologia chirurgica;
- chirurgia di guerra;
- radiologia;
- medicina legale applicata alla chirurgia;

al termine del quarto anno:

- anatomia patologica;
- patologia chirurgica;
- medicina operatoria;
- neuropatologia chirurgica;

al termine del quinto anno:

- trattamento pre e post-operatorio;
- clinica chirurgica generale;
- chirurgia del sistema nervoso;
- traumatologia e ortopedia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1955, n. 956.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954, n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1° marzo 1955, n. 222 e 24 luglio 1955, n. 799;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del « corso di specializzazione in scienze amministrative » con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in scienze amministrative

Art. 126. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso di specializzazione in scienze amministrative.

Art. 127. — Il corso ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata agli aspiranti alle carriere burocratiche pubbliche.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche.

Art. 128. — Il direttore del corso post-universitario di specializzazione in scienze amministrative è nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari, anche fuori ruolo, della Facoltà di giurisprudenza, su proposta del Consiglio della facoltà medesima ed è rieleggibile.

Il Consiglio dei professori è costituito da tutti i docenti che impartiscono un insegnamento.

Art. 129. — Il corso ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti:

Insegnamenti fondamentali:

A 1) Gli istituti ed i principi fondamentali del diritto amministrativo;

2) La responsabilità della pubblica Amministrazione e dei pubblici amministratori;

3) Gli istituti ed i principi fondamentali dello ordinamento della giustizia amministrativa in Italia, con cenni di diritto comparato;

4) La Regione, gli Enti autarchici territoriali ed istituzionali, loro rapporto con lo Stato;

5) Il rapporto di pubblico impiego. Esposizione della disciplina di tale rapporto per gli impiegati civili dello Stato e degli Enti autarchici territoriali ed istituzionali per le Forze armate, per le Forze di polizia;

6) La finanza e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, loro rapporto con lo Stato.

B La tecnica amministrativa:

1) La metodologia del lavoro nella pubblica Amministrazione.

2) Gli strumenti dell'azione amministrativa;

3) Le relazioni umane (interne ed esterne) nella pubblica Amministrazione;

4) La funzione direttiva nella pubblica Amministrazione.

Insegnamenti complementari:

1) La polizia, l'igiene e sanità, l'assistenza;

2) Il lavoro e la previdenza sociale;

3) L'agricoltura, l'industria ed il commercio;

4) La finanza pubblica, il credito e le assicurazioni;

5) I lavori pubblici;

6) I trasporti e le comunicazioni;

7) La difesa nazionale;

8) La pubblica istruzione, le arti e le scienze.

9) Lo spettacolo, le ricreazioni, il turismo, lo sport e la gioventù.

Art. 130. — I corsi di lezioni saranno completati da esercitazioni pratiche e da visite ai principali uffici pubblici amministrativi, e da conferenze che potranno essere affidate anche a docenti estranei alla scuola e ad eminenti cultori, italiani e stranieri, delle discipline amministrative.

Art. 131. — Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei professori, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi, graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici.

Art. 132. — Il Consiglio dei professori compilerà il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie.

Art. 133. — Al termine del corso verrà rilasciato agli iscritti, che abbiano sostenuto un colloquio su tutte le materie obbligatorie e su due complementari a loro scelta, un attestato di frequenza e di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, il Guardasigilli: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 957.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1951 n. 1160:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — La lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) delibera, secondo le proposte del Consiglio dei professori, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti, stabilmente o mediante incarichi.

L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 10. — Il Consiglio direttivo ha funzioni amministrative, si compone di tutti i professori di ruolo ed è assistito dal direttore amministrativo il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

Il Consiglio direttivo:

a) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi, entro i limiti dell'organico;

b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori incaricati;

c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 11. — Il Consiglio dei professori regola la parte didattica, e si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. Il Consiglio dei professori:

a) provvede alle cattedre vacanti da ricoprire o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi;

b) coordina i programmi d'insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi;

c) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

d) dà pareri su qualsiasi argomento di carattere generale e concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

L'art. 20 è abrogato e sostituito dal presente:

Art. 20. — Il conferimento degli incarichi e di insegnamento e delle supplenze è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio dei professori.

Art. 27. — Il comma secondo ed ultimo è abrogato e sostituito dal seguente:

Ciascun professore può disporre di due assistenti volontari.

Art. 43. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La dissertazione scritta deve essere presentata in quadruplica copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

(Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955)

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1955, n. 958.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1° ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, numero 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198 e 11 aprile 1955, n. 621;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 3 novembre 1954, n. 1085;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. — Dopo la Facoltà di lettere e filosofia è inserita la Facoltà di magistero.

Dopo l'art. 55, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Facoltà di magistero.

Art. 56. — La Facoltà di magistero conferisce:

a) la laurea in materie letterarie;

b) la laurea in pedagogia;

c) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Laurea in materie letterarie.

Art. 57. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);

2) Lingua e letteratura latina (triennale);

3) Storia (triennale);

4) Geografia (triennale);

5) Pedagogia;

6) Storia della filosofia;

7) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta tra lingua e letteratura francese, spagnola, tedesca e inglese.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Grammatica latina;
- 2) Filologia romanza;
- 3) Filologia germanica;
- 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
- 5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
- 6) Biologia delle razze umane;
- 7) Storia della grammatica e della lingua italiana;

- 8) Storia della musica;
- 9) Storia della lingua italiana;
- 10) Estetica;
- 11) Archeologia cristiana;
- 12) Letteratura cristiana antica.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 58. — E' necessario osservare le seguenti precedenti di esami:

a) la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino deve essere superata prima dell'ultimo esame orale di lingua e letteratura latina;

b) la prova scritta di traduzione dalla lingua straniera scelta deve essere superata prima dell'ultimo esame orale sulla lingua e letteratura straniera corrispondente;

c) la prova scritta di cultura generale deve essere superata prima dell'ultimo esame orale di lingua e letteratura italiana.

Laurea in pedagogia.

Art. 59. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
- 2) Lingua e letteratura latina (biennale);
- 3) Storia della filosofia (biennale);
- 4) Filosofia (biennale);
- 5) Pedagogia (triennale);
- 6) Storia (biennale);
- 7) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta tra lingua e letteratura francese, tedesca e inglese.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Filologia romanza;
- 2) Filologia germanica;
- 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
- 4) Psicologia;
- 5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
- 6) Biologia delle razze umane;
- 7) Estetica;
- 8) Storia della pedagogia italiana;
- 9) Storia delle dottrine politiche;
- 10) Psicologia dell'età evolutiva;
- 11) Storia del cristianesimo.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una delle lingue straniere a scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 60. — E' necessario osservare le seguenti precedenti di esami:

a) la prova scritta di italiano deve essere superata prima del secondo esame orale di lingua e letteratura italiana;

b) la prova scritta di traduzione dal latino in italiano deve essere superata prima del secondo esame orale di lingua e letteratura latina;

c) la prova scritta di traduzione dalla lingua straniera scelta deve essere superata prima del secondo esame orale sulla lingua e letteratura straniera corrispondente;

d) la prova di cultura generale sulle discipline filosofiche deve essere superata prima dell'ultimo esame orale di pedagogia.

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 61. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Pedagogia (triennale);
- 2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
- 3) Lingua e letteratura latina (biennale);
- 4) Storia (biennale);
- 5) Geografia (biennale);
- 6) Storia della filosofia (biennale);
- 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
- 8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera scelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 62. — E' necessario osservare le seguenti precedenti di esami:

a) la prova scritta di pedagogia deve essere superata prima dell'ultima prova orale di pedagogia;

b) la prova scritta di italiano deve essere superata prima della seconda prova orale di lingua e letteratura italiana;

c) la prova scritta di traduzione dalla lingua straniera moderna scelta deve essere superata prima del secondo esame orale sulla lingua straniera corrispondente.

Art. 63. — Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame separato alla fine di ogni anno, peraltro, il candidato può ottenere di sostenere non oltre due esami annuali di una determinata materia nella stessa sessione.

Art. 64. — Le prove scritte di italiano consistono nello svolgimento di un tema di carattere letterario. Quelle di latino, in una breve versione di latino. Quello di francese in un dettato e in un breve componimento. Quelle di inglese, tedesco e spagnolo in una versione della lingua straniera. Alle prove di cultura generale per i laureandi in materie letterarie, di cultura generale filosofica per i laureandi in pedagogia, di pedagogia per i diplomati in vigilanza scolastica, sono assegnate cinque ore di tempo; alle prove scritte di latino tre ore; alle prove di lingue straniere due ore.

Art. 65. — L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale di essa, la quale attesti una soddisfacente cultura generale.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico e geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; di carattere pedagogico per gli iscritti al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 66. — Coloro che abbiano conseguito una laurea possono essere ammessi a conseguire una seconda, o a conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Parimenti coloro che abbiano conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari possono essere ammessi a conseguire una laurea.

Gli iscritti sono tenuti a seguire i corsi e a superare gli esami alle condizioni specificate nei seguenti articoli.

Art. 67. — I laureati in materie letterarie aspiranti alla laurea in pedagogia sono iscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati:

1) Pedagogia (biennale);

2) Filosofia (biennale);

3) Storia della filosofia.

Va seguito, inoltre, un corso da giudicarsi, caso per caso, dalla Facoltà.

Prima dell'esame di laurea in pedagogia, occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Art. 68. — I laureati in pedagogia aspiranti alla laurea in materie letterarie, quando abbiano già seguito un corso di geografia, sono iscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati:

1) Lingua e letteratura italiana;

2) Lingua e letteratura latina;

3) Storia;

4) Geografia (biennale).

Prima dell'esame di laurea, occorre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale.

Art. 69. — I laureati in materie letterarie aspiranti al conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, quando abbiano già seguito un corso di pedagogia, sono iscritti al terzo anno di detto corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati:

1) Pedagogia (biennale);

2) Storia della filosofia;

3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (quando non sia stato superato nel corso di provenienza);

4) Igiene.

Prima dell'esame di laurea, occorre sostenere e superare la prova scritta di pedagogia.

Art. 70. — I laureati in pedagogia aspiranti al conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, quando abbiano già seguito un corso di geografia, sono iscritti al terzo anno di detto corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati.

1) Geografia (biennale);

2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica (quando non sia stato superato nel corso di provenienza);

3) Igiene.

Va seguito, inoltre, un corso da giudicarsi, caso per caso, dalla Facoltà.

Prima dell'esame di laurea, occorre sostenere e superare la prova scritta di pedagogia.

Art. 71. — I diplomati nel corso di vigilanza nelle scuole elementari aspiranti al conseguimento della laurea in materie letterarie sono iscritti al terzo anno di detto corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati:

1) Lingua e letteratura italiana;

2) Lingua e letteratura latina;

3) Storia;

4) Geografia;

5) Quattro corsi complementari a scelta tra quelli prescritti per la laurea in materie letterarie.

Prima dell'esame di laurea in materie letterarie, occorre sostenere e superare una prova scritta di traduzione latina ed una di cultura generale.

Art. 72. — I diplomati nel corso di vigilanza nelle scuole elementari aspiranti al conseguimento della lau-

rea in pedagogia sono iscritti al terzo anno di detto corso con l'obbligo di seguire gli insegnamenti e superare gli esami come appresso indicati:

1) Filosofia (biennale);

2) Quattro corsi complementari a scelta tra quelli prescritti per la laurea in pedagogia.

Prima dell'esame di laurea in pedagogia, occorre sostenere e superare una prova scritta di traduzione latina ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 959.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e modificato ulteriormente con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, numero 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207 e 11 aprile 1955, n. 622;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze matematiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali di analisi matematica, geometria e fisica. Quello per le lauree in fisica ed in matematica e fisica da una prova di cultura sui concetti fondamentali di analisi matematica, geometria e fisica, nonché da una prova pratica in fisica.

Per la laurea in matematica e fisica, se la dissertazione scritta verte su argomento di fisica, due dei temi da discutersi oralmente devono vertere su argomenti di matematica e viceversa.

L'esame di laurea in chimica è preceduto da una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa, nonché da una prova di cultura sui concetti fondamentali di chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica.

Sia le prove pratiche, sia le prove di cultura generale, non sono preclusive dell'ammissione all'esame di laurea ».

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

14) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);

15) Cooperazione agricola (semestrale);

16) Fisiopatologia (semestrale).

E' soppresso l'insegnamento complementare di « bachicoltura e apicoltura (semestrale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 960.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237, 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1046; 2 marzo 1954, n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320 e 1° marzo 1955, n. 221;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 60 al n. 66, relativi al corso di specializzazione in viticoltura ed enologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 60. — La durata del corso è annuale: esso viene però distinto in due periodi:

1) prevalentemente teorico-didattico, dal 15 gennaio al 15 maggio, da trascorrersi presso la Facoltà di agraria di Torino;

2) di applicazione in chimica enologica, microbiologia, viticoltura, enotecnica, dal 16 maggio al 31 ottobre, da trascorrersi prevalentemente presso la stazione enologica sperimentale di Asti, nonché presso i vari Istituti della Facoltà e presso Aziende viticole e stabilimenti enologici indicati dal Consiglio.

Art. 61. — Gli insegnamenti impartiti nel corso sono distinti in due gruppi: fondamentali e complementari.

Sono fondamentali:

- 1) Viticoltura;
- 2) Industria enologica;
- 3) Microbiologia enologica;
- 4) Costruzioni e meccanica viticolo enologica.

Sono complementari:

- 1) Patologia della vite;
- 2) Legislazione viticolo-enologica;
- 3) Economia, contabilità, commercio viticolo-enologico.

Potranno inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni su particolari argomenti interessanti le varie discipline del corso.

Art. 62. — Sono ammessi al corso di specializzazione i laureati in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale e in ingegneria industriale.

~~Il numero massimo di allievi ammessi annualmente~~ al corso è di dodici. Qualora il numero delle domande sia superiore, sarà data la preferenza agli aspiranti che abbiano riportato negli esami di corso e di laurea votazioni migliori, o che abbiano particolari titoli nei riguardi delle finalità del corso.

Per i laureati in scienze agrarie, sarà titolo preferenziale il diploma di enotecnico conseguito presso un Istituto tecnico agrario specializzato in viticoltura ed enologia.

Gli stranieri possono essere ammessi in soprannumero, sempre che abbiano titoli ritenuti equipollenti.

Il Consiglio di facoltà si riserva di sospendere per un dato anno il corso, qualora ne ravveda l'opportunità.

Art. 63. — Il diploma di specialista è dato agli iscritti in base:

a) alla regolare frequenza ai due periodi del corso;
b) all'esito degli esami sostenuti alla fine del primo periodo;

c) al giudizio emesso dal direttore della Stazione enologica di Asti e dai direttori degli Istituti o delle Aziende frequentate durante il periodo di applicazione;

d) all'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi davanti ad apposita Commissione costituita dagli insegnanti del corso.

Art. 64. — Il direttore del corso sarà designato dal Consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Torino fra i professori di ruolo o fuori ruolo della stessa Facoltà.

Art. 65. — Il Consiglio direttivo del corso si compone di tutti gli insegnanti del medesimo, oltre al direttore della Stazione enologica di Asti. Esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 66. — Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esame il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio direttivo del corso.

L'ammontare dei contributi per spese di laboratorio viene stabilito, prima dell'inizio dell'anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e il Consiglio direttivo del corso.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1955, n. 961.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545; 12 maggio 1953, n. 547; 30 giugno 1954, n. 742; 30 giugno 1954, n. 755; 14 agosto 1954, n. 862; 14 settembre 1954,

n. 1231; 29 ottobre 1954, n. 1319; 29 ottobre 1954, n. 1457; 1° marzo 1955, n. 222 e 24 luglio 1955, n. 799;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « scienza dell'alimentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, il Guardasigilli Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 108. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola e di consumo fra agricoltori, lavoratori braccianti, artigiani, della zona di Sprete, con sede in Guidonia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1955, la Società cooperativa agricola e di consumo fra agricoltori, lavoratori braccianti, artigiani della zona di Sprete, con sede in Guidonia, costituita con atto in data 6 novembre 1949 del dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(5684)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di lavoro Compagnia del traffico fra reduci e combattenti « Sant'Efisio », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 ottobre 1955, i poteri conferiti al dott. Giovanni Cadeddu, commissario della Società cooperativa di lavoro Compagnia del traffico fra reduci e combattenti « Sant'Efisio », con sede in Cagliari, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1956.

(5685)

Avviso di rettifica

Nella tabella allegata al decreto Ministeriale 4 agosto 1955 « Determinazione di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da ristoranti e bars della provincia di Modena, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 9 settembre 1955, sotto la voce Esercizi di 5ª categoria, ove è detto:

« Uomini inferiori ai 20 anni 21.000 »;
deve leggersi:
« Uomini inferiori ai 20 anni 28.000 ».

(5703)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

- 1) chimica generale ed inorganica;
- 2) fisica sperimentale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5719)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Tombolo (Pisa), della estensione di ettari 302 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 maggio 1954, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,785
1 dollaro Can.	626,125
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,85
1 Kr. Norv.	87,785
1 Kr. Sv.	121,445
1 Fol.	165,32
1 Fr. bel.	12,589
100 Fr. Fr.	178,55
1 Fr. Sv. acc.	143,685
1 Lst.	1755,275
1 Marco ger.	149,69

Cambi di compensazione
valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1^a classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 6 giugno 1955 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1^a classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 1^a classe (grado I) vacante nella provincia di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato:

1. Palladino dott. Saverio	punti 86,09 su 132
2. Innocenzi dott. Giulio	» 73,50 »
3. Polazzi dott. Tito	» 71 — »
4. Sardo dott. Gabriele	» 70,86 »
5. Madan Diaz dott. Gaetano	» 70,50 »
6. Calabro Vincenzo	» 64 — »
7. Troccoli Bernardino	» 63 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 14 ottobre 1955

p. Il Ministro BISORI

(5693)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 25 agosto 1955, con il quale il dott. Carlo Deidda di Federico è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Cabras;

Vista la segnalazione del comune di Cabras in data 4 ottobre 1955, relativa alla non accettazione della predetta condotta medica da parte del predetto sanitario;

Considerato che il predetto dott. Carlo Deidda deve essere dichiarato rinunciatario;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato, il dott. Niola Peppino di Giovanni Battista è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Cabras.

Il sindaco del comune di Cabras è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 20 ottobre 1955

Il Prefetto

(5714)

PREFETTURA DI FERRARA

Esito del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 18637 del 24 novembre 1954, con cui è stato bandito il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e preso atto del risultato del concorso in base al quale l'unico candidato, dott. Luciano Zanon, è stato riconosciuto idoneo, con punti 124,80 su 200;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvato l'esito del concorso indicato nelle premesse.

Il dott. Luciano Zanon, riconosciuto idoneo, è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunci legali della Provincia e verrà affisso per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 22 ottobre 1955

Il prefetto: GIURA

(5721)

PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente in soprannumero presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto 3212/5022 dell'8 gennaio 1953, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente in soprannumero presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Visti i decreti n. 340.3.13119 del 10 marzo 1954 e 340.3.7293 del 21 febbraio 1955, con i quali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 74, 75 e 78 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente in soprannumero presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste bandito con decreto prefettizio n. 3212/5022 dell'8 gennaio 1953:

1. Sadini dott. Vittorio	punti 94,60 su 150
2. Camus dott.ssa Anna Maria	» 83,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Bollettino ufficiale del Commissariato del Governo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della provincia di Trieste.

Trieste, addì 15 ottobre 1955

Il vice prefetto: MACCIOTTA

(5696)